

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO MIOLA

Seduta del 15/06/2021

FATTO

Con separati ricorsi, in relazione a due contratti di finanziamento rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio, precisamente il contratto n. 492857, stipulato in data 13.11.2013 ed estinto anticipatamente con conteggio estintivo in data 13/02/2019, ed il contratto n. 124101, stipulato in data 30.04.2013 ed estinto anticipatamente con conteggio estintivo in data 27/11/2017, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede, anche alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, di dichiarare l'intermediario tenuto al rimborso al ricorrente della quota parte delle commissioni e dei premi non maturati a seguito dell'anticipata estinzione dei finanziamenti, in applicazione del criterio *pro rata temporis*, per l'importo complessivo, con riferimento al contratto n. 492857, di € 978,02, oltre interessi moratori, ovvero alla diversa somma calcolata in via equitativa da questo Arbitro, nonché alle spese di assistenza difensiva, quantificate in euro 321,00; e con riferimento al contratto n. 124101, per l'importo complessivo di € 1.939,14, oltre interessi moratori, ovvero alla diversa somma calcolata in via equitativa da questo Arbitro, nonché alle spese relative alla procedura, pari ad euro 20,00, e di assistenza difensiva, quantificate in euro 200,00. Chiede altresì di condannare l'intermediario al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa *“per la scorrettezza del suo operato e la violazione degli obblighi di trasparenza imposti dalle*



norme bancarie” e in via subordinata di “*verificare o disporre verifiche necessarie alla valutazione/quantificazione del costo effettivo del finanziamento, l’eventuale superamento dei tassi di riferimento e, conseguentemente adottare i necessari provvedimenti e disporre per il risarcimento del danno in via equitativa*”.

Costituitasi, parte resistente, incorporante della mandataria, si oppone alle pretese della ricorrente affermando di aver già rimborsato tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana e al costante orientamento tenuto al riguardo dalla Banca d’Italia, dall’Arbitro Bancario Finanziario e dal Giudice ordinario. Evidenzia, altresì, che il contratto in esame, redatto in conformità alle previsioni di legge, specifica analiticamente quali sono i costi *recurring*, da restituire, dunque, nel caso di estinzione anticipata. Precisa altresì che, in conformità alle disposizioni contrattuali, il cliente ha ottenuto, in sede di conteggio estintivo, con riferimento al contratto n. 492857, il ristoro della quota non maturata della “*Commissione della mandataria per la gestione del finanziamento*” (lett. *b* del contratto) e delle *Spese di incasso quote* (lett. *f*); e con riferimento al contratto n. 124101, il ristoro della quota non maturata della “*Commissione della mandataria per la gestione del finanziamento*”, di cui alla lett. *b*) del contratto; invece nulla era dovuto a titolo di spese di incasso quote e per le spese per le comunicazioni periodiche in quanto non addebitate. In merito agli altri costi, oggetto di domanda, l’intermediario eccepisce la natura *up front* delle “*Commissioni in qualità di mandataria del Finanziatore per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria*” (di cui alla lett. *a*) e delle “*Provvigioni all’intermediario del credito*” (di cui alla lett. *c*) in quanto facenti riferimento all’attività di perfezionamento del finanziamento e già interamente maturati all’atto dell’estinzione. L’intermediario con specifico riguardo alle provvigioni richiama, da un lato, il “*testo contrattuale*” ed in particolare la “*legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell’operazione*”, contenuta nell’allegato al modulo SECCI, che fornisce una chiara definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB; dall’altro, la definizione di “*intermediari del credito*” fornita dall’art. 121, comma 1, lett. *h*) del TUB, dalle “*Disposizioni di Trasparenza*” emanate dalla Banca d’Italia (cfr. sez. VII, par. 2) e dalla guida della Banca d’Italia “*Il credito ai consumatori in parole semplici*”.

Parte resistente, inoltre, fa presente che l’accordo distributivo sottoscritto con l’intermediario ex art. 106, circoscrive espressamente l’attività dello stesso alla mera promozione e collocamento del finanziamento, attività tutte che si esauriscono all’atto della conclusione del contratto, senza alcuna ulteriore attività successiva nel caso di specie. Precisa, poi, che le provvigioni all’intermediario del credito, specificamente identificato nell’apposita sezione del modulo relativo alle “*Informazioni europee*”, sono state fatturate dall’intermediario stesso non appena concluso il contratto ed erogato il finanziamento e debitamente pagate allo stesso (come da evidenza allegata) e pertanto rappresentano costi devono essere esclusi dal computo del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato in quanto non sono determinati unilateralmente dal finanziatore che li gira integralmente a favore di terzi. Tale approccio è in linea con le decisioni del Collegio di Roma (cfr. dec. n.2052/20 e 2782/20). La voce di costo in esame è stata ampiamente valutata dai Collegi territoriali ritenendo la stessa di natura *up-front* anche in caso d’intervento di un intermediario ex. 106 T.U.B (la resistente cita numerose decisioni dei Collegi ABF).

Quanto ai premi assicurativi, la resistente riferisce che le Compagnie assicurative coinvolte hanno già riconosciuto quanto dovuto (pari all’importo complessivo di € 81,91, con riferimento al contratto n. 492857, e all’importo complessivo di € 535,66, con riferimento al contratto n. 124101), in base a quanto previsto dalle Condizioni



Generali di Assicurazione, *ex ante* portate a conoscenza del cliente e da questi regolarmente accettate nell'ambito dell'adesione alle predette polizze.

L'intermediario svolge, inoltre, alcune considerazioni critiche proprio in merito alla sentenza *Lexitor*, che ritiene non sarebbe applicabile al caso in esame per una pluralità di ragioni: tra queste, che le direttive europee, secondo la stessa Corte di Giustizia Europea, non hanno efficacia fra privati – come confermato, con specifico riguardo alla sentenza *Lexitor*, dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 10489/2019; che la Direttiva 2008/48/CE, pure nella interpretazione fornita dalla sentenza *Lexitor*, può trovare applicazione diretta nei soli rapporti verticali, non nei rapporti fra privati. Pur consapevole di ciò, il Collegio di coordinamento ABF ha ritenuto di poter superare questo principio, interpretando il diritto nazionale in senso conforme ai principi affermati dalla CGUE: l'obbligo di interpretazione conforme, osserva il resistente, è preclusa nel caso in cui la norma interna, come nel caso di specie, sia insanabilmente confliggente con la norma sovranazionale (cita, in proposito, consolidata giurisprudenza della CGUE); che il nostro diritto nazionale (art. 12, c. 1 delle disposizioni preliminari al Codice Civile) impone al giudice di attenersi anzitutto al “significato proprio delle parole secondo la connessione di esse” e vieta di discostarsi dal tenore letterale di una norma, ove questo sia chiaro (come confermato dalla giurisprudenza di legittimità). Neppure a seguito della sentenza *Lexitor* è quindi consentito all'interprete di sovvertire la chiarissima lettera dell'art. 125-sexies, co 1, TUB; l'esecuzione acritica della sentenza *Lexitor* condurrebbe alla violazione di principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e di quello italiano quali la certezza del diritto, la tutela del legittimo affidamento, la ragionevolezza. Tra l'altro, determinerebbe distorsioni della concorrenza nel mercato unico europeo, considerato che l'applicazione retroattiva dell'interpretazione di cui alla sentenza *Lexitor* si rifletterebbe in maniera ineguale sui rapporti in essere nei paesi comunitari, a tutto svantaggio degli operatori italiani in ragione del più lungo termine di prescrizione dell'azione di ripetizione (10 anni) rispetto agli altri Paesi europei; che la sentenza *Lexitor*, nelle sue stesse parole, è applicabile solo a costi unilateralmente determinati dal finanziatore. D'altra parte, sarebbe in palese contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento civilistico italiano l'obbligo per il finanziatore di rimborsare al cliente costi fatturati da terzi; che l'applicazione pedissequa della sentenza *Lexitor* produrrebbe conseguenze paradossali dagli effetti imponderabili: per un decennio, infatti, la Banca d'Italia avrebbe impartito istruzioni *contra legem* e come evidenziato dalla nota OAM del 27.01.2020 si avranno danni ingiusti a carico degli intermediari e degli stessi consumatori.

Ciò premesso, chiede che il ricorso venga rigettato in quanto le pretese formulate sono del tutto infondate in fatto e in diritto.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

Il Collegio ritiene anzitutto di poter disporre la riunione dei due ricorsi, stante il rapporto di connessione soggettiva ed oggettiva sussistente tra gli stessi; anzi, è altresì possibile, in questo caso, una loro trattazione congiunta, attesa l'identità della problematica giuridica sottesa ai due ricorsi e la sostanziale coincidenza della formulazione delle clausole contrattuali dei due contratti di finanziamento anticipatamente estinti.



La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'art. 125-sexies del TUB., il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto", alla luce del criterio *pro rata temporis* reputato applicabile al rapporto in essere tra le parti.

Il ricorso merita di essere accolto soltanto in parte.

Il Collegio osserva che la sussistenza del diritto alla riduzione del costo del finanziamento anticipatamente estinto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1, lettera e), del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies TUB., che impone una riduzione del costo totale del credito, "*pari*" all'importo degli interessi e "*dei costi dovuti per la vita residua del contratto*". E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina *sub* primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "*Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*".

"*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi upfront in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio osserva che nella giurisprudenza di merito non sono mancati orientamenti volti, in base alla citata decisione della Corte di Giustizia, non solo ad affermare che l'art.125-sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore abbia diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*, ma anche ad applicare a tutte le voci di costo non godute, ai fini del computo del quantum da restituire al consumatore, il criterio *pro rata temporis* (Trib. Napoli, 20 febbraio 2020); così come, in una prospettiva radicalmente diversa, talune decisioni hanno escluso che la sentenza *Lexitor* possa dispiegare i suoi effetti sul piano del rapporto negoziale intermediario –consumatore (Trib. Napoli, 10 marzo 2020).

Tuttavia, questo Arbitro, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Pertanto, venendo al caso di specie, il Collegio rileva, con riferimento alle voci di cui il ricorrente chiede il rimborso, che va riconosciuta la natura *up front*, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, non potendo trovare accoglimento, di conseguenza, la richiesta di rimborso avanzata dal ricorrente secondo il differente criterio *pro rata temporis*, della voce “*Provvigione all'intermediario del credito*”. Con riferimento alla suddetta voce, infatti, i Collegi denunciano l'opacità della formula contrattuale: nel caso in cui intervenga un intermediario ex art. 106 TUB, potenzialmente abilitato allo svolgimento di attività ulteriori oltre al mero collocamento del prodotto, concludono pertanto che l'addebito debba essere retrocesso secondo criterio *pro rata temporis*. Tuttavia, se è disponibile in atti, come il Collegio rileva ricorrere nel caso di specie, l'allegato al SECCI con la relativa legenda esplicativa e il documento risulti consegnato al cliente giusta dichiarazione da quest'ultimo sottoscritta, si ritiene che la carenza informativa sia sanata e la commissione, in quanto *up front*, deve essere restituita in misura proporzionale agli interessi. Pertanto, il Collegio dispone il rimborso dell'importo di euro 252,47, con riferimento al contratto n. 492857, e dell'importo di euro 894,53, con riferimento al contratto n.124101. Quanto alle voci relative alle “*Commissioni a favore della mandataria*”, il Collegio rileva che lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti di costo, entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandataria, l'una per attività istruttorie e preparatorie (“*Commissione per il perfezionamento del contratto*”, di cui alla lett. a), l'altra per prestazioni ricorrenti nel corso dell'intera durata del rapporto (“*Commissione di gestione*” di cui alla lett. b):



secondo la regola contrattuale, è perciò dovuta la retrocessione *pro quota* solo della seconda componente in caso di estinzione anticipata, che nel caso di specie, è stata già rimborsata al cliente in sede di conteggio estintivo, per l'importo di euro 184,00, con riferimento al contratto n. 492857, e per l'importo di euro 424,80, con riferimento al contratto n. 124101, per cui nulla è più dovuto sul punto. Alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi, la voce "*commissione per il perfezionamento del contratto*" ha invece natura *up front*, e dunque rimborsabile secondo il criterio della curva degli interessi, non potendo trovare accoglimento, di conseguenza, la richiesta di rimborso avanzata dal cliente secondo il differente criterio *pro rata temporis*, e pertanto il Collegio riconosce il diritto al rimborso di euro 87,06, con riferimento al contratto n. 49857, e di euro 275,24, con riferimento al contratto n. 124101. Quanto alla voce "*Spese di incasso quote*" (lett. f), con riferimento al contratto n. 492857, in base ai consolidati orientamenti dei Collegi, tale voce di costo ha invece natura *recurring*, e pertanto, applicando il criterio *pro rata temporis*, il Collegio riconosce il diritto al rimborso di euro 101,20, somma che risulta già stata versata dall'intermediario in sede di conteggio estintivo, per cui nulla è più dovuto sul punto.

Con riferimento alla voce "*premi assicurativi*", tale voce, sulla base degli orientamenti condivisi dai Collegi, cui questo Collegio ritiene di prestare adesione, è qualificabile come *recurring*. Come noto, sulla base degli orientamenti condivisi dai Collegi, il criterio contrattuale può dirsi conosciuto *ex ante* ed è quindi opponibile al ricorrente quando, alternativamente: *i*) il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e il codice corrisponda a quello riportato nella proposta; *ii*) oppure il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e sia coerente sotto il profilo temporale con la proposta assicurativa, anche in assenza di richiamo al codice corrispondente a quello riportato nella proposta.

In mancanza di una delle due condizioni richieste per l'opponibilità al ricorrente del criterio contrattuale, il premio non maturato deve essere determinato in applicazione del criterio *pro rata temporis*, da calcolare sull'intero importo senza considerare le eventuali spese che fossero indicate nel modulo di adesione alla polizza che, nel caso in esame risulta allegato dal ricorrente.

Nel caso di specie, l'intermediario in sede di controdeduzioni ha riferito che il contratto in esame espressamente prevede l'applicazione delle formule attuariali riportate nelle CGA della Compagnia che ha rilasciato la polizza al fine di quantificare il rimborso dovuto. Per ciascuna garanzia sottoscritta, relativamente alla polizza "*rischio vita*" ed alla polizza "*rischio impiego*", risultano con riferimento ad entrambi i contratti agli atti le dichiarazioni prestate nell'ambito della proposta assicurativa oltre all'evidenza della data di aggiornamento del fascicolo informativo, da cui possibile valutare la coerenza tra proposta e fascicolo. Il Collegio prende altresì atto che l'intermediario resistente riferisce che il ricorrente ha già ottenuto quanto dovuto in applicazione delle CGA e produce la corrispondenza intercorsa con la Compagnia assicurativa interessata, da cui emerge, con riferimento al contratto n. 492857, la restituzione dell'importo complessivo di € 81,91: tale evidenza non specifica i rimborsi riferiti al premio "*rischio vita*" e al premio "*rischio impiego*"; tuttavia, dall'applicazione criterio contrattuale il Collegio rileva che non residua alcun importo da riconoscere al ricorrente in relazione ai premi assicurativi. Con riferimento al contratto n. 124101, dalla relativa documentazione esposta emerge il rimborso di euro 513,31, con riguardo al premio "*rischio vita*" e di euro 22,35, con riguardo al premio "*rischio impiego*", onde il Collegio rileva che non residua alcun importo da riconoscere al ricorrente in relazione ai premi assicurativi. Pertanto, Pertanto, il Collegio dispone il rimborso in favore del ricorrente



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della somma complessiva, in riferimento ad entrambi i contratti, di euro 1.509,30, con arrotondamento ad euro 1.509,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Non merita di essere accolta la domanda, in via subordinata, di quantificare *“il costo effettivo del finanziamento”*, onde verificare il *“superamento dei tassi di riferimento”*. Al riguardo, il Collegio osserva che la domanda non è stata formulata nel preventivo reclamo, né si rinviene alcuna contestazione relativa al costo complessivo del finanziamento. Inoltre, anche nel ricorso, la parte non fonda la sua pretesa su alcuna contestazione specifica in fatto, e si limita a formulare una domanda meramente esplorativa, rivolgendo un invito al Collegio affinché, attraverso un'inammissibile attività consulenziale, verifichi l'eventuale sussistenza di anomalie. Alla luce degli elementi dedotti in atti, il Collegio richiama il principio, più volte statuito dai Collegi, relativo all'impossibilità di accogliere domande aventi natura consulenziale ed esplorativa, il che accade ogni qual volta non sia resa possibile al Collegio la verifica di fondatezza su base documentale, alla quale è chiamato dalla normativa applicabile (cfr. in partic., *ex multis*, Coll. Roma, dec. n. 2261/2014, secondo cui *“il mancato assolvimento dell'onere di allegazione e di prova che incombe al ricorrente ai sensi dell'art. 2697, 1° comma, c.c. non può essere supplito da quest'Arbitro mediante lo svolgimento di un'attività consulenziale equiparabile a una perizia tecnico-contabile, la quale non è peraltro contemplata dall'art.128-bis TUB, né dai regolamenti delegati della Banca d'Italia e del CICR”*).

Del pari non può essere accolta la domanda di risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa, per scorrettezza dell'operato dell'intermediario e la violazione degli obblighi di trasparenza imposti dalle norme bancarie, in difetto di specifica allegazione dei comportamenti scorretti, nonché di prova degli asseriti danni. In particolare, i danni non possono consistere nelle spese di assistenza legale, posto che la domanda di rimborso delle stesse, pure essa presentata dal ricorrente, non può essere accolta, in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti i Collegi di questo Arbitro, stante la natura seriale del contenzioso in questione (Coll. coord., n. 4618/2016), e pertanto non può costituire di per sé una voce di danno risarcibile.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dei ricorsi, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.509,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 40,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione dei ricorsi.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO